



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale del 2020, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato , con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

, n.c.;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio IV, prot.1 , notificato in data , unitamente alla nota

, in forza del quale è stato decretato il diniego di assunzione del ricorrente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza della procedura speciale di reclutamento in questione;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2020 la dott.ssa

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha decretato di non procedere all'assunzione del predetto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

“per mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 5, 1° co., lett. e) del D.Lvo 217/2005”;

- a tali fini il ricorrente – dopo avere rappresentato che tale mancanza è stata desunta dalla sussistenza di una “sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP Tribunale di Palmi irrevocabile il 23/09/1999”, “ritenuto altresì che in particolare lo specifico reato per il quale è stato condannato l'interessato quale falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici e truffa possa costituire invalicabile pregiudizio di quel criterio discrezionale cui deve attenersi la pubblica amministrazione nel reclutamento del proprio personale” – deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo – in sintesi – l'omessa valutazione dell'intervenuta riabilitazione già nel 2014 (rappresentata,

peraltro, nella “memoria difensiva prodotta ex art. 10 bis L. 241/90”) nonché la genericità e l’insufficienza della motivazione del provvedimento gravato, poiché del tutto inidonea a dare conto di un’adeguata presa in considerazione delle specificità del caso (quali, tra le altre, la risalenza al 1994 dei fatti penalmente sanzionati e la concessione nel 2017 dell’onorificenza al predetto della Croce di Anzianità da parte del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile);

- con atto depositato in data 2020 si è costituito il Ministero dell’Interno, astenendosi – nel prosieguo – dal depositare memorie e/o documenti;

- alla camera di consiglio del 2020 – previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nonché sentite sul punto le parti costituite – il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:

- come desumibile dalla giurisprudenza in materia, nell’eventualità si tratti di valutazioni afferenti l’incensurabilità della condotta e/o le qualità morali di rilevanza ai fini dell’ammissione a un concorso pubblico e/o dell’assunzione in servizio “non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato”, con il connesso obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione una serie di fattori, quali - in particolare - la risalenza temporale dei fatti addebitati, l’unicità dell’episodio di vita contestato o, ancora, la condotta concretamente tenuta durante periodi di servizio già prestati (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 3621 del 2016);

- nell’ipotesi in cui i fatti contestati all’interessato, oggetto di esame da parte dell’Amministrazione e posti essenzialmente a fondamento della decisione da quest’ultima adottata, abbiamo poi condotto - come nel caso di specie - all’emissione di una sentenza penale di condanna, non è possibile trascurare l’indiscussa rilevanza rivestita dalla riabilitazione. Premesso che, ai fini della riabilitazione, non è sufficiente “la mancata commissione di altri reati, come nel

caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ma occorre l'accertamento del completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato (Cons. St., sez. III, sent. n. 3067/2018 che richiama Cass. pen. sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089)", la riabilitazione viene, infatti, "pronunziata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo (Cass. pen. sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089 cit.)" e, pertanto, offre "la prova certa dell'avvenuta rieducazione del reo" (C.d.S., Sez. III, n. 4185 del 2019);

- tutto ciò detto, non può che convenirsi in ordine alle carenze denunciate, tenuto conto che il corpo motivazionale del provvedimento impugnato si presenta palesemente inadeguato a rivelare un'effettiva, compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione delle peculiarità del caso, rivelatrici dell'esistenza di elementi sicuramente idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo della richiamata sentenza di condanna, e, ancora, a mostrare l'iter logico in base al quale – pur a fronte di tali elementi e, segnatamente, dell'intervenuta riabilitazione ma anche degli incarichi ricoperti e delle onorificenze conseguite, esposti nella memoria ex art. 10 L. 241/90, prodotta dal ricorrente – è stato comunque ritenuto che "la falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici e truffa", risalente al lontano 1994, "possa costituire invalicabile pregiudizio di quel criterio discrezionale cui deve attenersi la pubblica amministrazione nel reclutamento del proprio personale";

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in € 500,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione nei confronti in quanto dichiaratosi
antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 500,00, con distrazione nei confronti dell'
dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2020 con
l'intervento dei Magistrati: